

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. L 46

21 febbraio 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

76/211/CEE:

- * **Direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati** 1

Commissione

76/212/CECA:

- * **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1975, che autorizza la concessione di aiuti da parte della Repubblica federale di Germania a favore delle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1975** 12

76/213/CECA:

- * **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1975, relativa all'autorizzazione di aiuti del Regno belga a favore delle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1975** 16

76/214/CECA:

- * **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1975, relativa all'autorizzazione di aiuti della Repubblica francese a favore delle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1975** 18

76/215/CECA:	
* Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1975, che autorizza la concessione di aiuti da parte del Regno Unito a favore delle imprese dell'industria carboniera per la campagna carbone 1975-1976	20
76/216/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1975, che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole	23
76/217/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1975, che proroga, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il termine alla scadenza del quale le sementi di piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, per un certo numero di varietà	25
76/218/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1975, che proroga, per quanto concerne la Repubblica francese, il termine alla scadenza del quale le sementi di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, per un certo numero di varietà	27
76/219/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1975, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole	30
76/220/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1975, che proroga, per quanto concerne il Regno Unito, il termine alla scadenza del quale le sementi di piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, per un certo numero di varietà	32
76/221/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1975, che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole	33
76/222/CEE:	
* Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1975, che proroga, per quanto concerne il Granducato del Lussemburgo, il termine alla scadenza del quale le sementi di piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, per un certo numero di varietà	35

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

(76/211/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita dei prodotti in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento di tali disposizioni;

considerando che, per informare correttamente i consumatori, è opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sull'imballaggio preconfezionato le indicazioni riguardanti la massa o il volume nominali del prodotto in esso contenuto;

considerando che è inoltre necessario specificare gli errori massimi tollerati sul contenuto degli imballaggi preconfezionati e che, per facilitare il controllo della conformità di tali imballaggi alle disposizioni in materia, è opportuno definire un metodo di riferimento per tale controllo;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione ⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 16, che direttive particolari possono avere per oggetto l'armonizzazione delle condizioni di immissione in commercio di taluni prodotti, in particolare per quanto riguarda la misurazione e l'etichettatura delle quantità preconfezionate;

considerando che per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali, l'organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà; che occorre quindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione né compromettere l'applicazione della direttiva negli altri Stati membri,

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 25. 4. 1974, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti non contemplati dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al preconfezionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ⁽¹⁾ destinati alla vendita in quantità nominali unitarie costanti:

- pari a valori prefissati dal riempitore,
- espresse in unità di massa o di volume,
- superiori o uguali a 5 g o a 5 ml e inferiori o uguali a 10 kg o 10 l.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per imballaggio preconfezionato l'insieme di un prodotto e del singolo imballaggio in cui il prodotto è preconfezionato.

2. Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

Articolo 3

1. Gli imballaggi preconfezionati che possono essere contrassegnati col marchio CEE di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato I sono quelli rispondenti alle prescrizioni della presente direttiva e dell'allegato I.

2. Essi sono sottoposti ai controlli metrologici alle condizioni definite nell'allegato I, punto 5, e nell'allegato II.

Articolo 4

1. Tutti gli imballaggi preconfezionati di cui all'articolo 3 debbono recare l'indicazione della massa o del volume, denominati massa nominale o volume nominale, di prodotto che debbono contenere in conformità dell'allegato I.

2. Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l'indicazione del loro volume nominale e gli imballaggi preconfezionati contenenti altri prodotti l'indicazione della loro massa nominale, salvo i casi di uso commerciale o di regolamentazioni nazionali contrarie, uguali in tutti gli Stati membri, o i casi di regolamentazioni comunitarie contrarie.

3. Se, per una categoria di prodotti o per un modello di imballaggio preconfezionato, l'uso commerciale o le regolamentazioni nazionali non sono uguali in tutti gli Stati membri, tali imballaggi debbono recare almeno le indicazioni metrologiche corrispondenti all'uso commerciale o alla regolamentazione nazionale in vigore nel paese di destinazione.

4. Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale all'interno della Comunità è autorizzato l'impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato II della direttiva 71/354/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura ⁽²⁾, modificata dall'atto di adesione, l'indicazione della massa nominale e/o del volume nominale espressi in unità SI conformemente al punto 3.1 dell'allegato I della presente direttiva deve, se il Regno Unito o l'Irlanda lo desiderano, essere accompagnata sul loro territorio nazionale dall'indicazione del risultato della loro trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto applicando i seguenti coefficienti di conversione:

1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois)

1 kg = 2,205 pounds

1 ml = 0,0352 fluid ounces

1 l = 1,760 pints o 0,220 gallons.

Articolo 5

Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle indicazioni obbligatorie ai sensi della presente direttiva, alla determinazione del volume o della massa oppure ai metodi di misura o di controllo impiegati, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato degli imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni e ai controlli della presente direttiva.

Articolo 6

Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II della presente

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista dagli articoli 18 e 19 della direttiva 71/316/CEE.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il Belgio, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito possono rinviare, al più tardi sino al 31 dicembre 1979, l'entrata in vigore della presente direttiva e dei suoi allegati.

3. Durante il periodo nel quale la direttiva non sarà applicata in uno Stato membro, questo Stato membro non renderà più severo di quanto non siano alla data di adozione della direttiva le misure di controllo relative al quantitativo contenuto negli imballaggi preconfezionati cui si riferisce la presente direttiva e provenienti dagli altri Stati membri.

4. Durante questo stesso periodo, gli Stati membri che hanno messo in vigore la direttiva accetteranno gli imballaggi preconfezionati provenienti dagli Stati membri che beneficiano della deroga prevista dal paragrafo 2 che sono conformi alle disposizioni dell'allegato I, punto 1, anche se privi del marchio CEE previsto dal punto 3.3 dell'allegato I, allo stesso titolo

e alle stesse condizioni valide per gli imballaggi preconfezionati conformi a tutte le disposizioni della direttiva.

5. Il controllo previsto dall'allegato I, punto 5, verrà effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione qualora si tratti di imballaggi preconfezionati fabbricati fuori della Comunità e importati sul territorio della stessa in uno Stato membro in cui non sia ancora entrata in vigore la direttiva conformemente al disposto di questo articolo.

6. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

ALLEGATO I

1. OBIETTIVI

Gli imballaggi preconfezionati di cui alla presente direttiva devono essere confezionati in modo che l'imballaggio terminato soddisfi alle seguenti condizioni:

- 1.1. il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;
- 1.2. la proporzione di imballaggi preconfezionati, che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato previsto al punto 2.4, deve essere sufficientemente scarsa per far sì che le partite di imballaggi preconfezionati soddisfino ai controlli definiti nell'allegato II;
- 1.3. nessun imballaggio preconfezionato che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato riportato nella tabella di cui al punto 2.4 potrà portare il marchio CEE previsto al punto 3.3.

2. DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI BASE

- 2.1. La quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicati sull'imballaggio, e corrisponde alla quantità di prodotto che l'imballaggio si ritiene debba contenere.
- 2.2. Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità (massa o volume) di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20 °C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo. Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume.
- 2.3. L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.
- 2.4. L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella, in cui i prodotti sono ripartiti, alle condizioni precisate ai punti 2.5 e 2.6, in due classi «A» e «B», secondo le loro caratteristiche fisiche e/o i procedimenti di confezione ad essi applicati e i valori delle quantità nominali:

Quantità nominale Q _n in grammi o in millilitri	Errori massimi tollerati in meno			
	Classe «A»		Classe «B»	
	in % di Q _n	g o ml	in % di Q _n	g o ml
da 5 a 25 esclusi	—	—	9	—
da 25 a 50	4,5	—	9	—
da 50 a 100	—	2,25	—	4,5
da 100 a 200	2,25	—	4,5	—
da 200 a 300	—	4,5	—	9
da 300 a 500	1,5	—	3	—
da 500 a 1 000	—	7,5	—	15
da 1 000 a 10 000	0,75	—	1,5	—

Per l'applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati ivi indicati in per cento vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

2.5. Sono considerati prodotti della classe «A»:

- a) i prodotti solidi o di difficile scorrimento in fase di vendita ma che possono essere resi sufficientemente fluidi all'atto della confezione, che non contengano alcun elemento solido o gassoso visibile e la cui confezione avvenga in un'unica operazione;
- b) i prodotti pulverulenti;
- c) i prodotti composti di frammenti, pezzi o granuli la cui massa unitaria è al massimo uguale a un terzo dell'errore massimo tollerato corrispondente alla massa nominale del contenuto dell'imballaggio preconfezionato nella colonna relativa alla classe «A» della tabella di cui al punto 2.4;
- d) i prodotti pastosi facili a stendersi;

nella misura in cui tali prodotti, dopo essere stati pesati o confezionati, non siano più trattati o siano oggetto soltanto di un trattamento che non comporti alcuna modifica della loro quantità effettiva.

2.6. Tutti i prodotti non inclusi nella classe di cui al punto 2.5 sono considerati prodotti della classe «B». Sono inoltre considerati prodotti della classe «B»:

- a) i prodotti liquidi,
- b) i prodotti contenuti in imballaggi preconfezionati la cui massa nominale o il cui volume nominale siano inferiori a 25 g o a 25 ml,
- c) i prodotti le cui proprietà reologiche (ad esempio fluidità, viscosità) o la cui massa volumica all'atto dello scorrimento non possono essere mantenute sufficientemente costanti tramite mezzi tecnici appropriati.

3. ISCRIZIONI E MARCHIATURA

Qualsiasi imballaggio preconfezionato preparato conformemente alla presente direttiva deve recare le seguenti iscrizioni apposte in modo da risultare indelebili, ben leggibili e visibili sull'imballaggio nelle condizioni usuali di presentazione:

3.1. la quantità nominale (masse nominale o volume nominale) espressa, utilizzando come unità di misura il chilogrammo o il grammo, il litro, il centilitro, il millilitro, per mezzo di cifre aventi un'altezza minima di 6 mm se la quantità nominale è superiore a 1 000 g o a 100 cl; di 4 mm se essa è compresa fra 1 000 g o 100 cl inclusi e 200 g o 20 cl esclusi, e di 3 mm se essa è uguale o inferiore a 200 g o 20 cl, seguite dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome, conformemente alle prescrizioni della direttiva 71/354/CEE.

Le indicazioni in unità imperiali (UK) devono essere realizzate con caratteri le cui dimensioni siano tutt'al più uguali a quelle dei caratteri delle corrispondenti indicazioni in unità SI;

3.2. un marchio o un'iscrizione che permetta al servizio competente di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure l'importatore, stabiliti nella Comunità;

3.3. la lettera minuscola «e», dell'altezza minima di 3 mm, collocata nello stesso campo visivo dell'indicazione della massa o del volume nominale, che certifichi sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore la conformità dell'imballaggio preconfezionato alle disposizioni della presente direttiva.

Tale lettera avrà la forma rappresentata nel disegno del punto 3 dell'allegato II della direttiva 71/316/CEE.

L'articolo 12 di tale direttiva è applicabile per analogia.

4. RESPONSABILITÀ DI CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O DELL'IMPORTATORE

A chi effettua il riempimento, o all'importatore, incombe la responsabilità di garantire che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato (o quantità di riempimento), denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata (in massa o in volume) sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento e/o dell'importatore. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere.

Il controllo può essere eseguito per campionamento.

Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore di questo contenuto.

Detta condizione è soddisfatta se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dai servizi competenti dello Stato membro e tiene a disposizione di detti servizi i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

In caso di importazioni provenienti dai paesi terzi l'importatore, anziché effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.

Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, un modo tra gli altri per soddisfare agli obblighi di misurazione o di controllo del volume è quello di impiegare, per la preparazione degli imballaggi preconfezionati, i recipienti-misura definiti nell'apposita direttiva riempiti alle condizioni previste da quest'ultima e dalla presente direttiva.

5. CONTROLLI CHE I SERVIZI COMPETENTI DOVRANNO EFFETTUARE PRESSO CHI EFFETTUA IL RIEMPIMENTO O PRESSO L'IMPORTATORE

Il controllo della conformità degli imballaggi preconfezionati alle disposizioni della presente direttiva viene effettuato dai servizi competenti degli Stati membri mediante sondaggio presso chi effettua il riempimento dell'imballaggio o, in caso di impossibilità pratica, presso l'importatore o presso il suo mandatario, stabilito nella Comunità.

Questo controllo statistico mediante campionamento viene effettuato in conformità delle norme previste in materia di controllo di qualità. Esso deve avere un'efficacia comparabile a quella del metodo di riferimento specificato nell'allegato II.

6. ALTRI CONTROLLI ESEGUITI DAI SERVIZI COMPETENTI

La presente direttiva non ostacola i controlli che possono essere esercitati in ogni fase del commercio dai servizi competenti negli Stati membri, per verificare in particolare che gli imballaggi preconfezionati siano conformi alle prescrizioni della direttiva.

L'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 71/316/CEE si applica per analogia.

ALLEGATO II

Il presente allegato stabilisce le modalità del metodo di riferimento per il controllo statistico dei lotti di imballaggi preconfezionati per soddisfare alle prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva e dell'allegato I, punto 5.

Questo controllo si basa sulla norma ISO 2859, relativa ai metodi di collaudo per attributi, utilizzando un livello di qualità accettabile del 2,5 %. Per le prove non distruttive, il livello di campionamento corrisponde al livello II di questa norma e, per le prove distruttive, al livello S 3.

1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti di pesatura o di strumenti di misura volumetrici oppure indirettamente mediante pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della massa volumica se si tratta di un liquido.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

Il metodo di tale misurazione può formare oggetto di una regolamentazione particolare di ciascuno Stato membro.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

- un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione,
- un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare:

- uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio,
- l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle cento unità.

2.1. Lotto di imballaggi preconfezionati

- 2.1.1. Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione che è oggetto del controllo.

- 2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza.
Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10 000 imballaggi preconfezionati.
- 2.1.3. Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati, il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 %.
- 2.1.4. Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2 e 2.3, bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.
Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.
L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.
- 2.2. **Controllo del contenuto minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato**
- 2.2.1. Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato corrispondente a tale quantità.
- 2.2.2. I singoli elementi del lotto il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo tollerato vengono denominati difettosi.
- 2.2.3. Per il controllo per campionamento, sarà accettato uno dei seguenti piani di campionamento (semplice o doppio) a scelta degli Stati membri.
- 2.2.3.1. *Piano di campionamento semplice*
Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicata nel piano:
— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio d'accettazione, il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo,
— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto.
- 2.2.3.1.1. Piano per il controllo non distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero dei difettosi	
		Criterio d'accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	20	1	2
da 151 a 280	32	2	3
da 281 a 500	50	3	4
da 501 a 1 200	80	5	6
da 1 201 a 3 200	125	7	8
oltre 3 200	200	10	11

- 2.2.3.1.2. Piano per il controllo distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero dei difettosi	
		Criterio d'accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	1	2

2.2.3.2. *Piano di campionamento doppio*

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano:

- se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;
- se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;
- se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è compreso tra il primo criterio d'accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri di difettosi riscontrati nel primo o nel secondo campione debbono essere addizionati:

- se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;
- se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

2.2.3.2.1. *Piano per il controllo non distruttivo*

Grandezza del lotto	Campione			Numero dei difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio d'accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2
da 151 a 280	1°	20	20	0	3
	2°	20	40	3	4
da 281 a 500	1°	32	32	1	4
	2°	32	64	4	5
da 501 a 1 200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
da 1 201 a 3 200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9
oltre 3 200	1°	125	125	5	9
	2°	125	250	12	13

2.2.3.2.2. *Piano per il controllo distruttivo*

Grandezza del lotto	Campione			Numero dei difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio d'accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2

2.3. **Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati**

2.3.1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della media, se la media $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ dei contenuti effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati del campione sarà superiore al valore:

$$Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{(1-\alpha)}$$

dove:

Q_n = quantità nominale degli imballaggi preconfezionati,

n = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo,

s = stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto,

$t_{(1-\alpha)}$ = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà $\nu = n - 1$ e del livello di fiducia $(1 - \alpha) = 0,995$.

2.3.2. Chiamando x_i la misura del contenuto effettivo dello i -esimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. la media delle misure del campione calcolando:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. la stima dello scarto tipo s calcolando:

— la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

— il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

$$\text{poi } \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$$

— la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

— la stima della varianza: $v = \frac{SC}{n-1}$

— la stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula: $s = \sqrt{v}$

2.3.3. Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media:

2.3.3.1. Criterio per il controllo non distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
da 100 a 500 inclusi	30	$\bar{x} \geq Q_n - 0,503s$	$\bar{x} < Q_n - 0,503s$
> 500	50	$\bar{x} \geq Q_n - 0,379s$	$\bar{x} < Q_n - 0,379s$

2.3.3.2. Criterio per il controllo distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	$\bar{x} \geq Q_n - 0,640s$	$\bar{x} < Q_n - 0,640s$

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1975

che autorizza la concessione di aiuti da parte della Repubblica federale di Germania a favore delle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1975

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/212/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione 3/71/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾,

vista la decisione 73/287/CECA, del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke ed al coke, in particolare l'articolo 9, primo comma ⁽²⁾,

sentito il Consiglio,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, gli interventi finanziari diretti o indiretti che intende effettuare, nel corso del 1975, a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti:

milioni di DM

Per la «Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere GmbH» sono previsti per chiusure di miniere:

— aiuti per il finanziamento del fondo perequazioni oneri	15,0
— premi per la cessazione	112,5
Totale	127,5

Gli enti o le imprese del settore idrico riceveranno un aiuto per far fronte alle

spese dell'eliminazione di infiltrazioni di acqua provenienti da gallerie chiuse 60,0

Sovvenzioni per gli oneri di contrazione dell'industria del carbon fossile 72,0

Sovvenzioni a fronte dei vecchi oneri dell'industria del carbon fossile 157,5

Sgravio a favore della «Ruhrkohle AG», per quote della voce speciale a compenso di ammortamenti da chiusura 48,0

Nel quadro di un programma di investimenti si cercherà di agevolare finanziariamente, attraverso la concessione di aiuti, singoli progetti di investimenti 422,5

I lavoratori a giornata e a cottimo riceveranno un premio del minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo 123,0

Incentivi allo sviluppo ed all'innovazione (collaudo di apparecchiatura tecnica nuova) nell'industria del carbon fossile 28,0

Ripresa dei ratei di rimborso della RAG a fronte di crediti garantiti dallo Stato per apporti delle vecchie società 63,4

Misure a favore del «Preussag AG» 30,0

Gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione 3/71/CECA, articoli da 6 a 9, che autorizza tali sovvenzioni statali.

Gli aiuti finanziari che rientrano nel quadro della «Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere» vengono concessi solo a condizione di essere correlati ad una «chiusura totale o parziale di cantieri» (articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA).

⁽¹⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 e segg.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

L'importo di tali aiuti non supera il livello autorizzato.

La sovvenzione relativa al rimborso del contributo al fondo perequazione oneri tiene conto del fatto che la chiusura di una miniera comporta una riduzione notevole del capitale investito. L'esonero, accordato dall'aiuto, di 2/3 delle imposte sul patrimonio e sugli utili di crediti commerciali a carico dei cantieri chiusi per contribuire al fondo perequazione degli oneri, è in ogni caso notevolmente al di sotto della perdita di capitale derivante dalla chiusura e resta perciò entro i limiti fissati dall'articolo 6 della decisione 3/71/CECA.

I premi per cessazione pagati forfettariamente dalla «Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere» alle imprese carboniere per chiusure di miniere sono di circa 20,00 DM per tonnellata prodotta. Tale somma è di gran lunga insufficiente a coprire le spese di cessazione effettivamente sostenute. I soli impegni sussistenti ancora dopo la chiusura per danni minerari ed oneri sociali ammontano già per il 1975 a 30-35 DM/t circa.

L'aiuto consistente nel pagamento di un importo forfettario non supera dunque le spese di chiusura ed è quindi conforme all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA.

Anche il pagamento di un importo di 60 000 000 di DM per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua provenienti da pozzi chiusi è compatibile con i criteri fissati all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA.

Le imprese dell'industria carboniera tedesca che, nel quadro dei loro programmi di adeguamento dell'estrazione alla situazione del mercato, procedono a chiusure di pozzi, con conseguente riduzione permanente, a partire dal 1° gennaio 1973, dell'estrazione di carbon fossile, ricevono aiuti a fronte degli oneri derivanti dall'estrazione ridotta (oneri di contrazione). Come aiuto — ripartito su cinque anni — viene versata una somma forfettaria pari a 30 DM/t di riduzione di capacità di produzione annua, somma che non sarà però superiore agli oneri di contrazione che risultano di fatto alle imprese.

Finalità ed entità dell'aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione 3/71/CECA.

Le sovvenzioni ai vecchi oneri dell'industria carboniera costituiscono un complemento di premi per cessazione. Per vecchi oneri si intendono le spese per danni minerari, pensioni, consegne gratuite di car-

bone, determinate da chiusure anteriori al 1° gennaio 1972. Per questi oneri effettivi viene concesso un aiuto alle imprese.

Finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione 3/71/CECA.

L'esonero a favore della «Ruhrkohle AG» di quote della voce speciale a compenso di ammortamenti da cessazione rappresenta un intervento speciale a favore della RAG.

In seguito a chiusure di pozzi la RAG ha dovuto procedere in passato ad ammortamenti speciali per la perdita dei valori investiti. Secondo l'articolo 8, paragrafo 2, della legge sulla riforma fiscale del 1969, la RAG ha diritto di aggiungere nel bilancio, sulla parte dell'attivo, una voce speciale «ammortamenti» da pareggiare negli anni successivi con versamenti rateali.

Nel 1969 era stato previsto per gli anni successivi un rendimento dell'impresa tale per cui i versamenti rateali a pareggio potrebbero essere contabilizzati per davvero nei costi e nei ricavi. In seguito all'evoluzione sfavorevole che si è poi verificata, la RAG non è ormai più in grado di far fronte a questi oneri per ammortamenti degli anni precedenti.

Perché la RAG possa cancellare una parte della voce speciale, gli enti pubblici devono concederle, per dieci anni, un aiuto annuo di 48,0 milioni di DM.

Gli ammortamenti speciali connessi con chiusure di miniere rappresentano spese di chiusura. L'aiuto serve a ridurre queste spese ed è quindi, per quanto riguarda finalità ed entità, compatibile con l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA.

L'aiuto agli investimenti che ammonta a 422,5 milioni di DM consta di un normale contributo (197,5 milioni di DM) e di uno speciale aiuto all'investimento (225,0 milioni di DM), concesso nel quadro delle misure volte a riattivare la congiuntura economica generale.

L'aiuto destinato a finanziare gli investimenti deve contribuire ad aumentare la redditività delle miniere tedesche di carbone. Le imprese possono ricevere gli aiuti per investimenti che riguardano le gallerie e i loro impianti ausiliari nonché gli impianti di valorizzazione.

Al momento non è possibile indicare come si ripartiscano fra i singoli progetti gli importi di aiuto per il 1975. Solo dopo il 1975 si potrà avere un quadro della situazione.

Finalità ed entità degli aiuti richiesti dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA, al quale è associato l'obbligo del governo tedesco di comunicare alla Commissione, almeno una volta all'anno, gli obiettivi perseguiti per i singoli progetti, gli investimenti necessari ed i corrispondenti importi degli aiuti.

L'aiuto accordato per finanziare i premi del minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato, di cui l'industria carboniera ha assolutamente bisogno per aumentare la sua produttività. L'onere a carico delle imprese per assunzione, formazione, adattamento e stabilità è di gran lunga superiore all'importo dell'aiuto per il premio del minatore.

Finalità ed entità del premio del minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 3/71/CECA.

Per accelerare e rendere duraturo il risanamento dell'industria del carbon fossile è necessario che i risultati di ricerche trovino quanto prima, mediante lo sviluppo e l'innovazione, un'applicazione pratica nel processo di produzione. L'aiuto verrà concesso a progetti singoli la cui realizzazione permetta di contare a medio termine su un utile economico tangibile nell'industria carboniera.

L'aiuto di 28 milioni di DM per il 1975 rappresenta una sovvenzione agli oneri finanziari effettivi che si sono venuti a creare.

Finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA.

Per il 1975 si prevede che i pubblici poteri effettueranno (al posto della RAG) dei pagamenti dell'ordine di 63,4 milioni di DM come ratei di rimborso ai precedenti proprietari dei pozzi che sono titolari di crediti verso la RAG, garantiti dallo Stato.

La RAG ha subito nel 1974 ancora delle perdite e l'impegno dei pubblici poteri di pagare in sua vece i ratei di rimborso rappresenta dunque una misura diretta ad evitare difficoltà finanziarie alla RAG e temporanei problemi di approvvigionamento sul mercato del carbone.

L'impegno del governo tedesco di assumere a suo carico i ratei di rimborso a fronte dei crediti garantiti per apporti effettuati è quindi conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, della decisione 3/71/CECA.

Per quanto riguarda la proporzione tra l'aiuto e la differenza costi di produzione/ricavi, si deve constatare che esso non coprirà le perdite totali previste per il 1975 nelle gallerie delle miniere.

L'aiuto è pertanto conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA.

Al fine di evitare temporanee difficoltà di approvvigionamento ed a causa dell'importanza regionale e socio-politica che ha per la zona di Ibbenbüren l'omonima impresa carboniera della «Preussag AG», il governo federale ha deciso di concedere un aiuto a questa impresa da anni in passivo. L'impresa non è in grado di finanziare da sé i necessari investimenti e pertanto le si deve concedere una sovvenzione rimborsabile a certe condizioni, per compensare parzialmente le perdite.

Finalità ed entità dell'aiuto (30 milioni di DM) dimostrano che si tratta di un intervento conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2.

Per verificare la compatibilità degli aiuti tedeschi con il buon funzionamento del mercato comune, occorre ricapitolare tutte le misure dirette ed indirette previste per il 1975, a favore dell'industria del carbon fossile (articolo 3, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA).

Su questa base di calcolo, l'importo totale degli interventi diretti ed indiretti previsti è dell'ordine di 360,8 milioni di UC, vale a dire 3,52 UC/t prodotta. In tal modo si constata, rispetto al 1974, una diminuzione dell'importo globale dell'aiuto pari all'11,3 %. Per ogni tonnellata si è passati da 4,02 a 3,52 UC, il che significa un calo di circa 12,4 %.

Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto globale tedesco con il buon funzionamento del mercato comune si può osservare quanto segue:

- per il 1975 non risulta che gli scambi di carbone tra la Repubblica federale di Germania e gli altri paesi della Comunità subiscono pregiudizi;
- per il 1975 non è prevista la conclusione di affari a prezzi allineati;
- i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbone-vapore non si risolvono nel 1975 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali di carbone;

— la chiusura di 2 o 3 impianti poco redditizi permette di razionalizzare e concentrare l'estrazione sulle sedi più produttive.

Si può quindi concludere che le misure d'aiuto tedesche a favore dell'industria del carbon fossile sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

Questo giudizio vale anche tenendo conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA, la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obiettivi precisati negli articoli da 6 a 9 di questa decisione.

Essa deve essere informata con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere per il 1975 i seguenti aiuti a favore dell'industria del carbon fossile:

1. esonero di due terzi delle imposte sul patrimonio e sugli utili di crediti nella misura in cui esse si riferiscono a miniere in via di chiusura;
2. pagamento di premi per cessazione per il tramite della «Aktionsgemeinschaft Deutsche Steinkohlenreviere» dell'ordine di 20 DM per ogni tonnellata che non sarà estratta;
3. rimborso dei costi idraulici per eliminare le infiltrazioni di acqua freatica proveniente da pozzi chiusi a concorrenza di 60 000 000 di DM;
4. sovvenzioni agli oneri di contrazione dell'industria del carbon fossile a concorrenza di 72 000 000 di DM;
5. sovvenzioni ai vecchi oneri dell'industria carboniera a concorrenza di 157 500 000 DM;

6. sgravio a favore della «Ruhrkohle AG» di quote parziali della voce speciale a compenso degli ammortamenti da cessazione a concorrenza di 48 000 000 di DM;
7. concessione alle imprese dell'industria carboniera di un aiuto agli investimenti a concorrenza di 422 500 000 DM, al fine di attivarli;
8. concessione di un premio del minatore ai lavoratori a giornata ed a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 123 000 000 di DM;
9. incentivi allo sviluppo ed all'innovazione a concorrenza di 28 000 000 di DM;
10. ripresa dei ratei di rimborso della RAG a fronte di crediti garantiti dallo Stato per apporti delle vecchie società a concorrenza di 63 400 000 DM;
11. interventi a favore dell'impresa carboniera di Ibbenbüren della «Preussag AG» a concorrenza di 30 000 000 di DM.

Articolo 2

Il governo federale tedesco comunicherà alla Commissione entro il 30 aprile 1976 i dati sugli aiuti concessi ai sensi di questa decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei pagamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1975

relativa all'autorizzazione di aiuti del Regno belga a favore delle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1975

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(76/213/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione 3/71/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾,

vista la decisione 73/287/CECA, del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke ed al coke ⁽²⁾, particolarmente l'articolo 9, comma 1,

sentito il Consiglio,

considerando che il governo belga, conformemente all'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari che si propone di effettuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria carboniera nel corso dell'anno 1975, tra i quali risultano suscettibili di un'autorizzazione ai sensi della decisione sopra citata gli aiuti di seguito elencati;

considerando che il governo belga si propone di concedere, nell'anno 1975, aiuti agli investimenti per un importo di 260 800 000 FB; che questo importo è destinato a finanziare singoli obiettivi nel settore dell'estrazione e della valorizzazione del carbone; che questo intervento è conforme all'articolo 7, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA;

considerando che in base ai dati comunicati alla Commissione risulta anche che le imprese beneficiarie non solleciteranno per questi progetti di investimento una riduzione di interessi per i prestiti contratti nel quadro dell'articolo 54 del trattato CECA;

considerando che il governo belga prevede inoltre di versare un importo di 4 054 400 000 FB destinato a

coprire le perdite di esercizio, di cui 1 183 200 000 FB per il bacino di Campine e 2 871 200 000 FB per il bacino «Sud»; che, per conseguenza, gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio sono diminuiti del 9 % in rapporto al 1974; che l'anno 1975 in rapporto al 1974 è stato caratterizzato da un miglioramento del rendimento e quindi da una riduzione — specialmente in «Campine» — degli aiuti; che in questo bacino la produzione di carbone da coke dovrebbe essere mantenuta per assicurare l'approvvigionamento dell'industria siderurgica; che l'aiuto può quindi essere considerato conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 2, della decisione 3/71/CECA; che le condizioni economiche e sociali del bacino «Sud» nel 1974-1975 sono migliorate solo di poco, per cui è necessario attuare gradualmente il programma di chiusura degli impianti per assicurare il reimpiego della manodopera rimasta disoccupata; che l'aiuto può essere considerato conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA;

considerando che si deve peraltro far presente che l'aiuto destinato a coprire le perdite di esercizio non supera l'ammontare prevedibile delle perdite ed è pertanto conforme alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA;

considerando che si può affermare che l'aiuto previsto dal governo belga per l'anno 1975 non pregiudica il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che questa constatazione si basa sui dati seguenti:

- per il 1975 non si riscontrano sintomi di perturbamenti negli scambi di carbone tra il Belgio e gli altri paesi della Comunità;
- in sede di fissazione del prezzo del carbone belga nel 1975, non si procede probabilmente ad allineamenti sul livello delle offerte di carbone comunitario più basse;
- i prezzi belgi per i carboni da coke ed il carbone-vapore non si risolvono nel 1975 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali;

⁽¹⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 e segg.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

— la chiusura di due impianti di scarso rendimento equivale ad una razionalizzazione e concentrazione dell'attività estrattiva nelle sedi in cui la produttività è più elevata;

considerando che da quanto precede consegue che gli aiuti previsti dal governo belga per il 1975 non pregiudicheranno il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che lo stesso vale per gli aiuti versati alle miniere nel quadro della decisione 73/287/CECA;

considerando che conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA, la Commissione accerterà che gli aiuti autorizzati sono impiegati per gli scopi precisati negli articoli 7 e 9 della stessa; che in particolare dovrà essere informata in merito all'entità ed alla ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo del Regno del Belgio è autorizzato a versare per l'anno civile 1975 a favore dell'industria carboniera belga un importo complessivo di 4 315 200 000 FB.

Di questa somma, 260 800 000 FB sono destinati a finanziare progetti di investimento e 4 054 400 000 FB a coprire le perdite di esercizio.

Articolo 2

Il governo del Regno belga comunica alla Commissione entro il 30 aprile 1976 i dati relativi agli aiuti concessi in base a questa decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1975

relativa all'autorizzazione di aiuti della Repubblica francese a favore delle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1975

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/214/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione 3/71/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾,

vista la decisione 73/287/CECA, del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke e al coke, particolarmente l'articolo 9, comma 1 ⁽²⁾,

sentito il Consiglio,

considerando che il governo francese, conformemente all'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari che intende effettuare direttamente o indirettamente, a favore dell'industria del carbon fossile, nel corso dell'anno 1975, tra i quali risultano suscettibili di un' autorizzazione, ai sensi della decisione sopra citata, gli aiuti di seguito elencati;

considerando che il governo francese si propone di accordare agli «Charbonnages de France» per il 1975 un aiuto di 278 milioni di FF a fronte di oneri straordinari di conversione; che tale aiuto serve al rimborso delle spese sostenute dagli «Charbonnages de France» per prestazioni sociali a favore di minatori licenziati e collocati a riposo anzitempo;

considerando che per il 1975 il governo francese ha inoltre previsto a favore degli «Charbonnages de France» un aiuto di 682 400 000 FF con i quali a suo parere la ristrutturazione economica dei bacini dovrebbe procedere adeguatamente;

considerando che, da ultimo, il governo francese intende concedere agli «Charbonnages de France» per il

1975 un aiuto supplementare di 123 milioni di FF destinato a coprire le perdite finanziarie residue o di nuova formazione; che si tratta di un aiuto che non viene accordato ai bacini, bensì all'amministrazione centrale degli «Charbonnages de France» per coprire le perdite residue a carico di detta amministrazione e per evitare che le perdite finanziarie aumentino per effetto dei nuovi oneri di capitale per altri prestiti contratti; che l'amministrazione centrale degli «Charbonnages de France» aveva dovuto ricorrere a dei prestiti in quanto le sue risorse finanziarie non erano sufficienti a far fronte agli impegni finanziari correnti nemmeno dopo la concessione degli aiuti;

considerando che tutti questi aiuti sono conformi ai criteri d'autorizzazione di misure statali di sostegno precisati negli articoli 6-9 della decisione 3/71/CECA;

considerando che l'aiuto a fronte di oneri straordinari di conversione costituisce un rimborso di spese estranee all'esercizio, sostenute dagli «Charbonnages de France» per incarico del governo francese, a titolo di prestazioni sociali a favore di minatori licenziati o collocati a riposo anzitempo; che per il 1975 sono previste le seguenti erogazioni: 43 milioni di FF per mano d'opera resa disponibile con la chiusura di miniere; 169 milioni di FF per collocamento a riposo anzitempo; 60 milioni di FF per conguagli a pensionati secondo il sistema CAN e 6 milioni di FF per rimborsi di spese di riscaldamento a lavoratori collocati a riposo anzitempo;

considerando che l'aiuto di 805 400 000 FF che li danno persone che non appartengono più al settore minerario; che l'aiuto è destinato a coprire spese che non sono in diretto rapporto con la produzione e lo smercio del carbone ed è quindi conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA;

considerando che l'aiuto di 805 400 000 FF che il governo francese intende concedere per il 1975 a fronte di perdite (di cui 682 400 000 FF per perdite di esercizio di gallerie e 123 milioni di FF per le perdite finanziarie dell'amministrazione centrale degli «Char-

⁽¹⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 e segg.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 9. 1975, pag. 36.

bonnages de France») sarà inferiore all'ammontare previsto per le perdite di esercizio degli «Charbonnages de France»; che, se nel 1975 le perdite di esercizio si riducessero in seguito ad ulteriori aumenti di prezzo del carbone francese, l'aiuto dovrebbe esser decurtato in proporzione; che secondo questi criteri l'aiuto corrisponde alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 3/71/CECA;

considerando che, dal punto di vista economico e sociale, nel 1975 la situazione dei bacini francesi non avrà fatto alcun sostanziale progresso rispetto al 1974; che il mantenimento temporaneo dell'estrazione contribuirà pure, in considerazione dei problemi d'approvvigionamento energetico, ad evitare strozzature passeggere; che l'aiuto per la copertura delle perdite di esercizio è quindi compatibile anche con l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA;

considerando che gli aiuti previsti dal governo francese per il 1975 non sono di natura tale da pregiudicare il buon funzionamento del mercato comune anche se l'importo totale, calcolato in base agli articoli 6 e 9 della decisione 3/71/CECA, è con 46,69 FF (7,75 UC) per t'estrazione piuttosto elevato in confronto agli aiuti concessi all'industria carboniera tedesca e britannica;

considerando che questa constatazione poggia sui dati seguenti:

- si può escludere un turbamento degli scambi di carbone tra la Francia e gli altri paesi della Comunità;
- per il 1975 non saranno probabilmente conclusi affari col carbone francese a prezzi allineati;
- i prezzi dei carboni francesi da coke e del carbone-vapore non si risolvono nel 1975 in un aiuto indiretto agli utilizzatori industriali;
- la chiusura di due sedi marginali equivale ad una razionalizzazione ed una concentrazione dell'estrazione nelle sedi dove la produttività è più elevata;

considerando che, dalle tendenze sopra descritte, si può concludere che la posizione concorrenziale dell'industria del carbon fossile francese nel 1975 non subirà modifiche né a livello nazionale, né rispetto agli altri bacini della Comunità;

considerando che questo giudizio vale anche per gli aiuti concessi all'industria carboniera conformemente alla decisione 73/287/CECA;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA, la Commissione accerterà che gli aiuti autorizzati sono impiegati per gli scopi indicati negli articoli da 6 a 9 della stessa; che in particolare si dovrà notificare l'entità e la ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo francese è autorizzato a concedere all'industria del carbon fossile francese per l'anno 1975 gli aiuti seguenti:

- a) 278 milioni di FF a fronte di oneri straordinari di conversione;
- b) 682 400 000 FF a fronte di perdite di esercizio;
- c) 123 milioni di FF a fronte di perdite finanziarie dell'amministrazione centrale degli «Charbonnages de France».

Gli aiuti di cui alle lettere b) e c) non possono superare le effettive perdite di esercizio.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione entro il 30 aprile 1976 i dati relativi agli aiuti concessi in base a questa decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1975

che autorizza la concessione di aiuti da parte del Regno Unito a favore delle imprese dell'industria carboniera per la campagna carbone 1975-1976

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(76/215/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

vista la decisione 3/71/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1970, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾,

vista la decisione 73/287/CECA, del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke ed al coke, in particolare l'articolo 9, comma 1 ⁽²⁾,

sentito il Consiglio,

considerando che il governo britannico ha notificato alla Commissione, in conformità dell'articolo 2 della decisione 3/71/CECA, gli interventi di carattere finanziario che si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria del carbon fossile nel corso della campagna carbone 1975-1976 ⁽³⁾, tra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione gli aiuti qui di seguito elencati:

il governo britannico si propone di accordare all'industria carboniera britannica durante la campagna carbone 1975-1976 i seguenti aiuti:

milioni £

A fronte di oneri pensionistici 13,7

Per pagamento di indennità a minatori da licenziare per la riqualificazione professionale del personale 6,5

Copertura delle spese della NCB per collocamento a riposo anzitempo 1,5

A fronte di oneri connessi con la fornitura gratuita di carbone a minatori licenziati fra i 55 e i 65 anni di età 0,8

Adattamento e stabilizzazione del personale 3,7

Gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri fissati dagli articoli 6 e 7 della decisione 3/71/CECA perché queste misure nazionali di sostegno possano essere autorizzate;

considerando che l'aiuto a fronte di oneri pensionistici è accordato a minatori collocati a riposo; che gli oneri che ne derivano alla NCB non hanno più alcun rapporto con la produzione corrente di carbone e sono coperti parzialmente dagli aiuti;

considerando che finalità e modalità degli aiuti indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1;

considerando che l'aiuto consistente in indennità a minatori da licenziare o per la qualificazione del personale è stato introdotto dal Coal Industry Act nel 1965; che il Coal Industry Act 1973 lo mantiene in vigore e prevede la possibilità di pagare un massimale di 60 milioni tra le campagne 1973-1974 e 1975-1976; che per il 1975-1976 è prevista una somma di 6,5 milioni;

considerando che l'aiuto concerne la manodopera che in seguito alla chiusura di miniere si ritira da questa attività e quella che viene riqualificata e/o riassunta nel settore carboniero;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 3/71/CECA;

considerando che l'aiuto a fronte di oneri della NCB per collocamento a riposo anzitempo è stato intro-

⁽¹⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 7 segg.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

⁽³⁾ La campagna carbone 1975-1976 comincia il 1° aprile 1975 e termina il 31 marzo 1976.

dotto dal Coal Industry Act 1967; che per il 1975-1976 è previsto un importo di 1,5 milioni;

considerando che questo aiuto concerne i minatori collocati a riposo anzitempo, misura resa necessaria dal calo di produzione (in seguito a difficoltà di smercio) degli anni 1967-1970; che gli oneri pensionistici che derivano non sono più in rapporto con la produzione di carbone e sono completamente coperti dall'aiuto;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 6, comma 1, della decisione 3/71/CECA;

considerando che l'aiuto a fronte degli oneri della NCB connessi con forniture gratuite di carbone riguarda erogazioni della NCB, che non sono più in rapporto con la produzione di carbone; che gli oneri finanziari della NCB per forniture gratuite di carbone a minatori licenziati tra i 55 e 60 anni di età sono quindi interamente rimborsati dal governo britannico; che per i minatori licenziati che hanno tra 60 e 65 anni l'aiuto coprirà il 50 % degli oneri connessi con tali forniture; che l'importo previsto per il 1975-1976 ammonta a 800 000 £;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA;

considerando che, con l'aiuto per l'adattamento e la stabilizzazione del personale, il governo britannico accorda un sussidio alla NCB per gli oneri ad essi derivanti nel 1975-1976 dalla necessità di ristrutturare il personale nel quadro della razionalizzazione della produzione; che per garantire la stabilità d'impiego del personale qualificato occorre che la NCB risarcisca ai minatori colpiti da tali misure le spese che hanno dovuto sostenere al riguardo; che si tratta di spese di trasloco, di inquadramento, di viaggio e risarcimento di perdite di reddito temporanee;

considerando che per la campagna 1975-1976 il governo britannico concorre alla copertura di queste spese della NCB con 3,7 milioni di £;

considerando che finalità e modalità dell'aiuto indicano che si tratta di un intervento compatibile con i criteri dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 3/71/CECA;

considerando che per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto globale britannico con il buon funzionamento del mercato comune si constata quanto segue:

- si può escludere che gli scambi di carbone tra la Gran Bretagna e gli altri Stati membri subiscano un pregiudizio nell'anno 1975 (articolo 3, paragrafo 1, comma 1, della decisione 3/71/CECA);
- per il 1975 si possono escludere allineamenti di prezzo del carbone britannico al livello degli altri produttori della Comunità;
- nonostante il notevole rincaro del carbone britannico, i prezzi non hanno ancora raggiunto il livello dell'olio combustibile equivalente o del carbone da coke americano importato; questa circostanza non si risolve però in un aiuto indiretto a favore dei consumatori industriali, poiché l'industria carboniera britannica nella campagna carbone 1975-1976 non riceve alcun aiuto per perdite in gallerie, in conformità dell'articolo 9 della decisione 3/71/CECA;
- la chiusura di due o tre impianti scarsamente produttivi si riflette in una razionalizzazione e concentrazione della produzione nelle sedi estrattive più redditizie;

considerando che, ciò premesso, si constata pertanto che gli aiuti previsti per il 1975-1976 a favore dell'industria carboniera britannica sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che questo giudizio vale anche tenendo conto degli aiuti che sono accordati alle miniere di carbone in conformità della decisione 73/287/CECA;

considerando che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 3/71/CECA la Commissione deve accertare che gli aiuti autorizzati sono impiegati per gli scopi indicati negli articoli 6 e 7 di detta decisione; che a questo riguardo essa deve essere informata soprattutto in merito all'entità ed alla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo del Regno Unito è autorizzato a versare, per la campagna carbone 1975-1976, aiuti all'industria carboniera britannica per un ammontare complessivo di £ 26 200 000.

L'importo di £ 26 200 000 previsto per la campagna carbone 1975-1976 rappresenta la somma di:

1. £ 13 700 000 per gli oneri pensionistici assunti per minatori collocati a riposo.
2. £ 6 500 000 al massimo per indennità a minatori da licenziare in seguito a chiusura di pozzi o a minatori riqualificati e/o riassunti nell'industria del carbon fossile.
3. £ 1 500 000 per il rimborso degli oneri che derivano alla NCB dal collocamento a riposo anzitempo di minatori.
4. £ 800 000 al massimo per oneri inerenti a forniture gratuite di carbone a minatori licenziati tra i 55 e 65 anni di età.
5. £ 3 700 000 al massimo come sussidio alla NCB per le spese che deve sostenere per ristrutturare il personale nel quadro della razionalizzazione della produzione.

Articolo 2

Il governo britannico comunica alla Commissione entro il 30 aprile 1976 i dati relativi agli aiuti accordati in base a questa decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1975

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/216/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 16 della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente prima del 1° gennaio 1974 in almeno uno degli Stati membri, e che d'altronde soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1975, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità nella sua composizione originaria;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della succitata direttiva stipula che uno Stato membro che lo richiama può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di alcuni cereali;

considerando che le varietà di cui trattasi di avena sono della forma invernale; che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 350; che è noto che le forme invernali di avena, le varietà di frumento duro come pure le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania (articolo 15, paragrafo 3 c), secondo caso della succitata direttiva);

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa all'insieme di queste varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1976 su tutto il suo territorio:

CEREALI

1. *Avena sativa* L.

Crin Noir

Maris Osprey

2. *Triticum durum* L.

Appulo

Belfuggito

Belvedere

Conte Morando

Eliodoro

Lambro

Valgiorgio

Valsacco

3. *Zea mais*

ASX 92

ATC 39

Bled

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

Cargill Aire 504	NK 53 Sp
Cargill Sud 556	Odra
Cise X 5	Pag 64
Cise X 7	Provence 610
Coral	RX 70
Dekalb KR 637	RX 80
Dekalb KR 638	Star 304
Dekalb XL 14	Strength UC 8800

Dekalb XL 15 A
Dekalb XL 44

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Dekalb XL 45 A

Dekalb XL 61

Dekalb XL 75

Dekalb XL 364

Dekalb XL 640 A

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Emerald

Föhn LG 15

Funk's G 44

Funk's G 350

Funk's G 68227 Waxy

Funk's G 69930

Funk's G H.O. 605

Funk's G Pilot

INRA 361

Lydia

Mercurio

Morava

Nike U 383

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1975.

Per la Commissione

G. M. THOMSON

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1975

che proroga, per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il termine alla scadenza del quale le sementi di piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, per una certo numero di varietà

(76/217/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 16 della direttiva succitata, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente prima del 1° gennaio 1974, in uno almeno degli Stati membri e che soddisfanno alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1975, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata contempla che uno Stato membro può essere autorizzato dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune specie;

considerando che la Repubblica federale di Germania, con lettera del 23 dicembre 1975, ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà;

considerando che questa domanda è esaminata attualmente in modo esauriente dalla Commissione; che una parte di queste varietà fa parte dell'autorizzazione della Commissione in data 30 dicembre 1975; che è impossibile, prima della scadenza del termine di cui si tratta, di terminare l'esame delle altre varietà contenute nella domanda;

considerando quindi normale prolungare, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, questo termine per un periodo appropriato, al fine di per-

mettere un esame completo della domanda per queste altre varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE, allo scadere del quale le sementi e piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 dicembre 1975 e fino al 30 giugno 1976 per le seguenti varietà:

I. BARBABIETOLE

Barbabietole da zucchero

Kawegigamono

II. PIANTE FORAGGERE

1. *Festuca pratensis* Huds.

Joma Dæhnfeldt

Lato Dæhnfeldt

Trifolium

2. *Festuca rubra* L. (*Ssp. commutata*)

Famosa

Ssp. rubra

Dasas

Taca Trifolium

3. *Lolium multiflorum* Lam. (*Ssp. non alternativum*)

Prima Roskilde

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

- | | |
|--|---|
| <p>4. <i>Lolium perenne</i> L.
 Aberystwyth S 23
 Aberystwyth S 101
 Aberystwyth S 321
 Kent Indigenous
 Pax Øtofte
 Talbot</p> <p>5. <i>Lolium X hybridum</i> Hausskn.
 Grasslands Ariki
 Grasslands Manawa</p> <p>6. <i>Phleum pratense</i> L.
 Astra
 Bounty
 Champ
 Drummond
 Kämpe II
 Omnia
 Taca Trifolium
 Vanadis</p> <p>7. <i>Poa pratensis</i> L.
 E.F.
 Fylking
 Nugget
 Soma Hunsballe</p> <p>8. <i>Medicago sativa</i> L.
 Alfa II
 Vertus</p> <p>9. <i>Trifolium pratense</i> L.
 Aberystwyth S 151
 Altaswede
 Cotswold Single Cut</p> | <p>Essex Single Cut
 Resident Øtofte
 Tenda Trifolium
 Vesta Dæhnfeldt</p> <p>10. <i>Trifolium repens</i> L.
 Kent Wild White
 Nora
 Tamar</p> <p>III. CEREALI</p> <p>1. <i>Avena sativa</i> L.
 Nina</p> <p>2. <i>Secale cereale</i> L.
 Rogo</p> <p>3. <i>Triticum aestivum</i> L.
 Bastion
 Drabant
 Holme
 Maris Beacon
 Maris Dove
 Maris Nimrod
 Mascot</p> |
|--|---|

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1975.

Per la Commissione

G. M. THOMSON

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1975

che proroga, per quanto concerne la Repubblica francese, il termine alla scadenza del quale le sementi di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, per un certo numero di varietà

(76/218/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 16 della direttiva succitata, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente prima del 1° gennaio 1974, in uno almeno degli Stati membri e che soddisfanno alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1975, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, sul territorio nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata, contempla che uno Stato membro può essere autorizzato dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune specie;

considerando che la Repubblica francese, con lettera del 1° dicembre 1975, ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà;

considerando che questa domanda è esaminata attualmente in modo esauriente dalla Commissione; che una parte di queste varietà fa parte dell'autorizzazione concessa dalla Commissione in data 30 dicembre 1975; che è impossibile, prima della scadenza del termine di cui si tratta, terminare l'esame delle altre varietà contenute nella domanda;

considerando quindi normale prolungare, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, questo termine per un periodo appropriato, al fine di permettere un esame completo della domanda per queste altre varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE, allo scadere del quale le sementi e piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità, è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 dicembre 1975 e fino al 30 giugno 1976 per le seguenti varietà:

I. PIANTE FORAGGERE

1. *Dactylis glomerata* L.

Asla Roskilde

Bopa Pajbjerg

Delamere

Ferdia

Flaxmere

Hera Dæhnfeldt

Norton

Rano Trifolium

2. *Festuca arundinacea* Schreb.

Rozelle

3. *Festuca pratensis* Huds.

Mimer

4. *Festuca rubra* L. (*Ssp. rubra*)

Dasas

Rubina Roskilde

Taca Trifolium

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

- | | |
|--|--|
| 5. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. (<i>Ssp. non alternatum</i>) | Essex Single Cut
Grasslands Turoa
Krano Pajbjerg
Merkur
Montgomery |
| Aberystwyth S 22 | Nava Trifolium |
| Celtic | Rea 4 n
Resident Øtofte
Tenda Trifolium |
| 6. <i>Lolium perenne</i> L. | Toma Øtofte
Vesta Dæhnfeldt |
| Kent Indigenous | |
| Tailteann | |
| 7. <i>Lolium X hybridum</i> Hausskn. | |
| Grasslands Ariki | |
| Grasslands Manawa | |
| 8. <i>Phleum pratense</i> L. | 12. <i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> (Peterm.) bull.
Maris Bead |
| Astra | |
| Bounty | |
| Champ | 13. <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC)
Canson
Marrow Stem
Thousand Head
Midas |
| Climax | |
| Drummond | |
| Glasnevin Gem | |
| Kämpe II | |
| Omnia | II. PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA |
| Scots | |
| Vanadis | <i>Brassica napus</i> L. <i>Ssp. oleifera</i> (Metzg.) Sinsk.
Bishop
Broad Leaf Essex
English Giant
Fora
Hungry Gab
Matador
Rape Kale
Silona
Target
Late Dwarf |
| 9. <i>Medicago sativa</i> L. | |
| Alfa II | |
| 10. <i>Pisum arvense</i> L. | |
| Marathon | |
| 11. <i>Trifolium pratense</i> L. | |
| Aberystwyth S 123 | |
| Aberystwyth S 151 | III. CEREALI |
| Atlaswede | |
| Cornish Marl | 1. <i>Avena sativa</i> L.
Maris Osprey |
| Cotswold Single Cut | |

2. *Hordeum distichum* L.

Canova

Imber

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1975.

3. *Triticum aestivum* L.

Iseo

Maris Halberd

Per la Commissione

G. M. THOMSON

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1975

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/219/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 16 della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente prima del 1° gennaio 1974 in almeno uno degli Stati membri, e che d'altronde soddisfanno alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1975, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della succitata direttiva stipula che uno Stato membro che lo richiama può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di mais;

considerando che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700; che è noto che le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica francese (articolo 15, paragrafo 3 c), secondo caso della succitata direttiva);

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese relativa all'insieme di questa varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a vietare la commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1976 su tutto il suo territorio:

CEREALI

Zea mais

ASX 92

Cise X 7

Coral

Dekalb KR 638

Dekalb XL 75

Dekalb XL 640 A

Emerald

Funk's G 44

Funk's G H.O. 605

Mercurio

Nike U 383

Strength UC 8800

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1975.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Per la Commissione

G. M. THOMSON

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1975

che proroga, per quanto concerne il Regno Unito, il termine alla scadenza del quale le sementi di piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, per un certo numero di varietà

(76/220/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 16 della direttiva succitata, le sementi o piante appartenenti alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente prima del 1° gennaio 1974, in uno almeno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1975, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata, contempla che uno Stato membro può essere autorizzato a una richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune specie;

considerando che il Regno Unito, con lettera del 1 dicembre 1975, ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà;

considerando che questa domanda è esaminata attualmente in modo esauriente dalla Commissione; che è impossibile, prima della scadenza del termine di cui trattasi, terminare l'esame delle altre varietà contenute nella domanda;

considerando quindi normale prolungare, per quanto riguarda il Regno Unito, questo termine per un periodo appropriato, al fine di permettere un esame completo della domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE, allo scadere del quale le sementi e piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità, è prorogato, per quanto riguarda il Regno Unito, oltre il 31 dicembre 1975 e fino al 30 giugno 1976 per le seguenti varietà:

I. PIANTE FORAGGERE

Lolium multiflorum Lam. (*Ssp. non alternatum*)

Broxy

Prego Dæhnfeldt

II. CEREALI

1. *Hordeum distichum* L.

Pauline

2. *Hordeum polystichum* L.

Dura

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1975.

Per la Commissione

G. M. THOMSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1975

che autorizza il Granducato del Lussemburgo a limitare la commercializzazione delle sementi e materiali di moltiplicazione di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/221/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dal Granducato del Lussemburgo,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 16 della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole che sono state ammesse ufficialmente prima del 1° gennaio 1974 in almeno uno degli Stati membri non soggiacciono, dopo il 31 dicembre 1975, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della succitata direttiva stipula che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che il Granducato del Lussemburgo ha sollecitato tale autorizzazione per un numero di varietà di alcuni cereali;

considerando che le varietà di cui trattasi di avena sono della forma invernale; che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 300; che è noto che le forme invernali di avena, le varietà di frumento duro come pure le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 300 non sono

ancora attualmente idonee ad essere coltivate nel Granducato del Lussemburgo (articolo 15, paragrafo 3 c), secondo caso della succitata direttiva);

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta del Granducato del Lussemburgo relativa all'insieme di queste varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a vietare la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1976 su tutto il suo territorio:

CEREALI

1. *Avena sativa* L.

Crin Noir

Maris Osprey

2. *Triticum durum* L.

Appulo

Belfuggito

Belvedere

Conte Morando

Eliodoro

Lambro

Valgiorgio

Valsacco

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

3. *Zea mais*

Asgrow ATC 35 A
ASX 92
ATC 39
Bled
Cargill Aire 504
Cargill Sud 556
Cise X 5
Cise X 7
Coral
Dekalb KR 637
Dekalb KR 638
Dekalb XL 14
Dekalb XL 15 A
Dekalb XL 44
Dekalb XL 45 A
Dekalb XL 61
Dekalb XL 75
Dekalb XL 364
Dekalb XL 640 A
Emerald
Föhn LG 15
Funk's G 44
Funk's G 350
Funk's G 68227 Waxy
Funk's G 69930
Funk's G H.O. 605
Funk's G Pilot
Golden UC 1900
INRA 361

Lydia
Mercurio
Mistral LG 13
Morava
Nike U 383
NK 53 SP
Odra
Pag 64
Petula
Provence 610
RX 70
RX 80
Star 304
Strength UC 8800

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

Il Granducato del Lussemburgo comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1975.

Per la Commissione

G. M. THOMSON

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1975

che proroga, per quanto concerne il Granducato del Lussemburgo, il termine alla scadenza del quale le sementi di piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, per un certo numero di varietà

(76/222/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 16 della direttiva succitata, le sementi o piante delle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente prima del 1° gennaio 1974, in uno almeno degli Stati membri e che soddisfanno alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1975, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata, contempla che uno Stato membro può essere autorizzato dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune specie;

considerando che il Granducato del Lussemburgo, con lettera del 2 dicembre 1975, ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà;

considerando che questa domanda è esaminata attualmente in modo esauriente dalla Commissione; che una parte di queste varietà fa parte dell'autorizzazione concessa dalla Commissione in data 30 dicembre 1975; che è impossibile, prima della scadenza del termine di cui si tratta, di terminare l'esame delle altre varietà contenute nella domanda;

considerando quindi normale di prolungare, per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo, questo termine per un periodo appropriato, al fine di permettere un esame completo della domanda per queste altre varietà;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE, allo scadere del quale le sementi e piante di varietà delle specie di piante agricole non sono più soggette a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nel territorio della Comunità nella sua composizione originaria, è prorogato, per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo, oltre il 31 dicembre 1975 e fino al 30 giugno 1976 per le seguenti varietà:

PIANTE FORAGGERE

Trifolium pratense L.

Aberystwyth S 123

Aberystwyth S 151

Altaswede

Cornish Marl

Cotswold Single Cut

Essex Single Cut

Grasslands Turoa

Krano Pajbjerg

Merkur

Montgomery

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

Nava Trifolium

Articolo 2

Rea 4 n

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Resident Øtofte

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1975.

Tenda Trifolium

Per la Commissione

Toma Øtofte

G. M. THOMSON

Vesta Dæhnfeldt

Membro della Commissione
